



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
e della cooperazione internazionale (TAJANI)  
e dal Ministro della difesa (CROSETTO)  
di concerto con il Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)  
con il Ministro della giustizia (NORDIO)  
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2024**

Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,  
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	6
Analisi tecnico-normativa .....	»	8
Dichiarazione di esclusione dell’AIR .....	»	14
Disegno di legge .....	»	15

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge, collegato alla legge di bilancio, apporta alcune mirate modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, legge quadro che regola la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, con la primaria finalità di rendere il procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali italiane più snello e più rispondente alle rapide evoluzioni del contesto geo-politico internazionale. Tali modifiche si inseriscono a pieno titolo nel quadro del più ampio processo di semplificazione normativa portato avanti dal Governo. Resta comunque confermato il ruolo centrale del Parlamento nel processo di autorizzazione e di verifica delle missioni internazionali.

Il disegno di legge consta di due articoli.

All'articolo 1, comma 1, la lettera *a*) modifica l'articolo 2 della legge n. 145 del 2016. Il numero 1) introduce una maggior flessibilità nell'utilizzo degli assetti e delle unità di personale all'interno di missioni appartenenti alla medesima area geografica. Prevedendo in anticipo le possibili « interoperabilità » tra missioni nella stessa area e sottoponendole al vaglio preventivo delle Camere, la modifica consente di rispondere con maggior prontezza nell'eventualità di situazioni di crisi o emergenza, sempre più frequenti nell'attuale scenario internazionale.

Il numero 2) introduce un nuovo comma 2.1 all'articolo 2 della legge n. 145 del 2016 e consente di pre-individuare, attraverso le deliberazioni del Governo di cui al comma 1, forze ad alta ed altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza. Rimane ferma, per la sua specialità, la disciplina recata dal codice della protezione civile di cui

al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con riguardo, in particolare, all'intervento estero in conseguenza della deliberazione dello stato di emergenza *ex* articolo 29 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018. Del resto, da un lato la legge n. 145 del 2016 non regola le attività di protezione civile e, comunque, l'urgenza caratterizzante queste ultime non risulta compatibile con l'*iter* delineato dal comma 2.1 in esame (che, per quanto accelerato, presenta passaggi procedurali ulteriori, non contemplati dal codice di protezione civile); dall'altro le operazioni di cui all'articolo 2, comma 2.1, sono finanziate a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4, come fatto palese dal tenore letterale del comma in esame, quando, invece, le attività di protezione civile sono finanziate con risorse del fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, a conferma del differente quadro regolatorio di riferimento. Le deliberazioni, sottoposte al preventivo vaglio parlamentare, indicano anche il numero massimo delle unità di personale e il limite massimo del fabbisogno finanziario che possono essere utilizzati nell'anno in corso, nell'ambito delle disponibilità complessive del fondo di cui all'articolo 4 della legge n. 145 del 2016 e del fondo di cui all'articolo 620-*bis* del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il nuovo comma 2.1 prevede inoltre che, anche nell'ipotesi in cui si renda necessario l'impiego in via di urgenza delle forze ad alta ed altissima prontezza operativa, la deliberazione del Governo venga comunque trasmessa alle Camere, le quali, entro cinque giorni, con appositi atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti,

ne autorizzano l'impiego o ne negano l'autorizzazione.

Il numero 3) introduce la principale semplificazione procedurale recata dal disegno di legge. Si elimina infatti la necessità dell'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 4 della legge n. 145 del 2016 per le finalità stabilite con le deliberazioni di cui al comma 2 dell'articolo 2. L'adozione di tali DPCM non innova nella sostanza rispetto al contenuto delle deliberazioni di cui al comma 2, in quanto dette deliberazioni debbono già attualmente essere corredate della quantificazione del fabbisogno finanziario per l'anno in corso per ciascuna missione, corredata di relazione tecnica verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (combinato disposto dell'articolo 2, commi 2, secondo periodo, e 2-bis, della legge n. 145 del 2016 per le nuove missioni e dell'articolo 3, comma 1-bis, relativamente alla relazione analitica per la prosecuzione delle missioni in corso). Detti DPCM comportano attualmente un aggravio procedurale che si traduce in una prolungata gestione provvisoria del fondo tramite anticipazioni di tesoreria durante l'anno di riferimento, nell'attesa della definitiva adozione del DPCM di riparto. La novella, pertanto, nell'eliminare i DPCM, non fa venire meno l'obbligo di una puntuale quantificazione delle risorse finanziarie occorrenti per ciascuna missione (da attivare *ex novo* o da prorogare), in quanto già prevista sin dalla prima fase di deliberazione delle missioni da parte del Governo in forza delle suddette disposizioni della legge n. 145 del 2016, non soggette a modifica con l'intervento in esame. Nel caso in cui il Parlamento indichi, nei propri atti di indirizzo, l'esigenza di apportare modifiche alla deliberazione sulle missioni internazionali, tale indicazione sarà recepita con una nuova deliberazione del Consiglio dei ministri, pre-

via verifica della corrispondente relazione tecnica conformemente al vigente comma 2-bis.

I numeri 4) e 5) modificano i commi 4 e 4-bis dell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016. Sono modifiche conseguenti agli interventi previsti ai numeri precedenti, necessarie per adattare le « clausole di salvaguardia » relative al finanziamento delle missioni in corso e di quelle da avviare nelle more dell'adozione del DPCM di riparto di cui al comma 3, alle innovazioni procedurali conseguenti all'eliminazione del predetto DPCM. Con l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016 disposta dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 6), del disegno di legge in esame, si rende inoltre necessario aggiornare i riferimenti interni ai decreti di riparto del fondo del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al novellato comma 6 dell'articolo 4.

Il numero 6), accogliendo una proposta formulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, abroga il comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016 riconducendo le occorrenti variazioni di bilancio all'unico provvedimento previsto dall'articolo 4, comma 6, come modificato dalla lettera c) del presente disegno di legge, in coerenza con la clausola di carattere generale introdotta dall'articolo 20, comma 30, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) che dispone l'autorizzazione alle variazioni di bilancio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

All'articolo 1, comma 1, la lettera b) novella l'articolo 3 della legge n. 145 del 2016. Si aggiornano le tempistiche annuali per la presentazione da parte del Governo alle Camere della relazione analitica sulle missioni in corso, anche ai fini della loro prosecuzione. Tale termine è modificato dal 31 dicembre al 31 gennaio, per tenere conto del fatto che al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le missioni non sono sempre disponibili tutti gli elementi relativi all'anda-

mento e ai risultati delle missioni svolte nell'anno. Di conseguenza, la relazione riguarderà non più le missioni da proseguire nell'anno successivo, ma quelle da proseguire per l'anno in corso e quelle concluse nell'anno precedente. Inoltre, per tener conto delle innovazioni introdotte dal nuovo articolo 2, comma 2.1, la relazione analitica dovrà altresì riferire in ordine all'andamento, alla durata, al personale impiegato e ai risultati raggiunti dalle forze ad alta ed altissima prontezza operativa, ove effettivamente impiegate. Infine, si prevede che le eventuali modifiche alla relazione sulle missioni in corso, in particolare per la loro prosecuzione, indicate dalle deliberazioni delle Camere, siano recepite con deliberazione del Consiglio dei ministri, analogamente a quanto previsto per le modifiche indicate dalle Camere in relazione alle proposte di nuove missioni di cui all'articolo 2 della legge n. 145 del 2016.

La lettera *c*) modifica il comma 6 dell'articolo 4 della legge n. 145 del 2016, recependo una proposta formulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di unificare le disposizioni, oggi distinte, relative al finanziamento delle nuove missioni (articolo 2) e alla proroga di quelle in corso (articolo 3), atteso che in entrambi i casi si attinge all'unico fondo per le missioni internazionali.

La lettera *d*) novella l'articolo 5 (indennità di missione), l'articolo 18 (consigliere per la cooperazione civile) e l'articolo 22 (interventi urgenti) della legge n. 145 del

2016, per coordinarli con le modifiche apportate dalle lettere precedenti agli articoli da 2 a 4 della medesima legge, assicurando la coerenza complessiva dell'impianto normativo.

La lettera *e*), al numero 1), apporta una limitata modifica all'articolo 21 della legge n. 145 del 2016 per consentire di introdurre ulteriori materiali e servizi (vettovagliamento, materiale sanitario, materiali di casermaggio, combustibili e carbolubrificanti e servizio dei trasporti di personale e materiali) nell'elenco degli acquisti e lavori che, in caso di necessità e di urgenza, possono essere eseguiti in economia da parte dei Dicasteri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitoli d'onere, sempre entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui.

La lettera *e*), numero 2), e la lettera *f*) abrogano il comma 3 dell'articolo 21 e il comma 2 dell'articolo 22, che fanno un riferimento ad un decreto di variazione del bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze non più necessario alla luce del nuovo testo dell'articolo 4, comma 6, della legge n. 145 del 2016 introdotto dalla lettera *c*).

L'articolo 2 prevede che le modifiche entrino in vigore dal primo giorno dell'anno successivo alla pubblicazione, per evitare che la deliberazione sulle missioni internazionali del medesimo anno sia retta da due diverse discipline.

## RELAZIONE TECNICA

Le modifiche normative di cui al DDL in esame hanno carattere esclusivamente procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Relativamente al nuovo comma 2.1 dell'articolo 2 della legge n. 145/2016 introdotto dal comma 1, lettera a), numero 2) del disegno di legge in esame, si precisa che l'invarianza finanziaria della nuova previsione è assicurata dall'espressa menzione nel dettato normativo di un limite invalicabile di spesa dato dalle disponibilità complessive dei fondi di cui all'articolo 4 della presente legge e all'articolo 620-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

In merito all'ampliamento dell'elenco di beni e servizi acquistabili con la modalità derogatoria prevista dall'articolo 21, comma 2, della legge n. 145/2016, esso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la disposizione reca un limite di spesa di 50 milioni di euro, che non viene modificato dall'intervento normativo in esame.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Prof. Praxotto'.

05/02/2024



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

**PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il disegno di legge in oggetto, collegato alla legge di bilancio, apporta alcune mirate modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, legge quadro che regola la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, con la primaria finalità di rendere il procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali italiane più snello e più rispondente alle rapide evoluzioni del contesto geo-politico internazionale. Tali modifiche si inseriscono a pieno titolo nel quadro del più ampio processo di semplificazione normativa portato avanti dal Governo, confermando il ruolo centrale del Parlamento nel processo di autorizzazione e di verifica delle missioni internazionali.

*2) Analisi del quadro normativo nazionale*

La materia della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali è interamente disciplinata dalla legge 21 luglio 2016, n.145 che prevede espressamente le procedure necessarie per l'approvazione e la prosecuzione delle missioni in corso nonché per l'autorizzazione all'avvio di nuove missioni.

*3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti*

Lo schema di disegno di legge incide sulle procedure autorizzative relative alle missioni internazionali disciplinate dalla legge n.145/2016.

*4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, in particolare in relazione al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni. L'articolo 1, comma 1, della legge n.145/2016, che non è toccato dalla novella in esame, dispone che la partecipazione delle Forze

armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale, comprese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo Stato di diritto dell'Unione europea, nonché a missioni finalizzate ad eccezionali interventi umanitari è consentita a condizione che avvenga nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 della Costituzione, del diritto internazionale generale, del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale.

*5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni contenute nel provvedimento sono compatibili con il riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le Regioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, per cui non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, è attribuita allo Stato potestà legislativa esclusiva in materia di politica estera, mentre ai sensi della lettera d) del medesimo comma, spetta sempre allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di difesa e Forze armate.

*6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le norme contenute nel provvedimento sono compatibili con i principi richiamati dall'articolo 118 della Costituzione.

*7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

*8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

All'esame del Parlamento non risultano attualmente esistenti progetti di legge vertenti sulle materie oggetto del provvedimento.

*9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sulle materie oggetto del presente provvedimento.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE**

*10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il provvedimento è compatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea.

*11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono procedure di infrazione da parte della Commissione europea in relazione alla materia di cui allo schema di disegno di legge in esame.

*12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non contrasta con gli obblighi internazionali. Il rispetto degli obblighi internazionali è peraltro espressamente richiamato dall'articolo 1, comma 1 della legge n.145/2016, che non viene in alcun modo toccato dalla novella in esame.

*13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano orientamenti giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nel provvedimento.

*14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle norme oggetto del presente provvedimento.

*15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non sussistono indicazioni al riguardo che possano fungere da linee guida per la disciplina della materia. Trattandosi di materia che

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

*1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative. Nell'ambito della legge 145/2016, viene introdotto il concetto di "interoperabilità tra missioni nella medesima area geografica". L'interoperabilità in questione consentirà di poter rispondere, con la necessaria flessibilità richiesta dalle sempre più repentine evoluzioni degli scenari delle crisi internazionali, ad eventuali situazioni impreviste, consentendo un più rapido ed efficace spostamento di uomini e mezzi all'interno di due o più teatri appartenenti alla medesima area geografica, preservando comunque un necessario passaggio parlamentare per consentire alle Camere di esprimere il proprio indirizzo.

*2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Sono stati verificati i riferimenti normativi contenuti nel provvedimento ed essi risultano corretti e corrispondenti alla versione vigente dei testi.

*3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

L'intervento normativo è attuato con il ricorso alla tecnica della novella

Nell'intervento regolatore si utilizzano diverse tecniche di modifica normativa:

- si introducono norme aventi portata innovativa;
- si modificano parti della legislazione vigente, anche sopprimendo e sostituendo interi commi;
- si aggiungono nuovi commi.

*4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nel presente provvedimento.

*5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non si ravvisano specifiche disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

*6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

*7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti atti successivi. La legge n.145/2016, come novellata dallo schema di DDL in esame, contiene già tutte le disposizioni necessarie ad assicurare l'ordinato svolgimento dell'iter autorizzativo delle proroghe delle missioni internazionali già in essere nonché di quelle nuove. A tal fine rileva in particolare la modifica del comma 5 dell'articolo 2 della legge n.145/2016. Conseguentemente al venir meno del dPCM di riparto delle risorse del fondo missioni internazionali, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, oltre ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, è anche autorizzato a ripartire le risorse del fondo di cui all'articolo 4 all'esito delle deliberazioni di cui ai commi 1 e 2.1, conformemente alle deliberazioni di cui al comma 2.


*8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Trattandosi di modifiche normative che vanno ad incidere esclusivamente sulla procedura, esse non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato rispetto a quelli previsti a legislazione vigente. Non si ritiene pertanto necessaria alcuna elaborazione statistica da parte dell'ISTAT.

## DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DELL'AIR

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge collegato alla legge di bilancio 2024, recante "Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali", non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria delle disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato

Roma, 4 gennaio 2024




Il Capo dell'Ufficio Legislativo  
Min. Plen. Stefano Soliman

VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi



## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145)*

1. Alla legge 21 luglio 2016, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « unità di personale coinvolte, » sono inserite le seguenti: « anche in modalità interoperabile con altre missioni nella medesima area geografica, »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2.1. Con le deliberazioni di cui al comma 1, il Governo può, altresì, individuare forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza, indicando il numero massimo delle unità di personale e il limite massimo del fabbisogno finanziario, nell'ambito delle disponibilità complessive dei fondi di cui all'articolo 4 della presente legge e all'articolo 620-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. L'effettivo impiego delle forze di cui al primo periodo è deliberato dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. La deliberazione è trasmessa dal Governo alle Camere, le quali, entro cinque giorni, con appositi atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, ne autorizzano l'impiego o ne negano l'autorizzazione »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le modifiche occorrenti per recepire le indicazioni contenute negli atti di indi-

rizzo delle Camere sono adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, nel rispetto del comma 2-*bis* »;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per il finanziamento delle missioni di cui al comma 2, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse con i decreti di cui all'articolo 4, comma 6 »;

5) al comma 4-*bis*, le parole: « all'emanazione dei decreti di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « all'adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 6 »;

6) il comma 5 è abrogato;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio » e le parole: « per l'anno successivo » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno in corso »;

1.2) al secondo periodo, le parole: « nell'anno in corso » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno precedente »;

1.3) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: « La relazione analitica riferisce, altresì, in ordine all'andamento, alla durata, al personale impiegato e ai risultati raggiunti dalle forze ad alta e altissima prontezza operativa effettivamente impiegate ai sensi dell'articolo 2, comma 2.1. Le modifiche occorrenti per recepire le indicazioni delle Camere sono adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri »;

2) al comma 1-*bis*, le parole: « missioni in corso per l'anno successivo » sono

sostituite dalle seguenti: « missioni per l'anno in corso »;

c) all'articolo 4:

1) al comma 1, la parola: « annualmente » è soppressa e la parola: « stabilità » è sostituita dalla seguente: « bilancio »;

2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per la prosecuzione delle missioni in atto, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse da assegnare a ciascuna missione in conformità alla relazione di cui all'articolo 3. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 6 »;

4) al comma 4-*bis*, le parole da: « comma 3 » fino a: « tali deliberazioni » sono sostituite dalle seguenti: « comma 6, per assicurare la prosecuzione delle missioni in corso, entro dieci giorni dalla presentazione alle Camere della relazione di cui all'articolo 3, comma 1 » e le parole da: « spese quantificate » fino a: « comma 1 del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « somme iscritte sul fondo di cui al presente articolo, tenuto contro delle spese quantificate nelle relazioni tecniche »;

5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire il fondo di cui al comma 1 per le finalità di cui agli articoli 2 e 3, conformemente alle deliberazioni di cui al medesimo articolo 2 »;

d) agli articoli 5, comma 3, 18, comma 1, e 22, comma 1, le parole: « i decreti del

Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1 »;

e) all'articolo 21:

1) al comma 2, dopo le parole: « biologia e chimica » sono aggiunte le seguenti: « , vettovagliamento, materiale sanitario, materiali di casermaggio, combustibili e carbolubrificanti, nonché di servizio dei trasporti di personale e materiali »;

2) il comma 3 è abrogato;

f) all'articolo 22, il comma 2 è abrogato.

## Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



€ 2,00